



COMUNE DI AGRATE BRIANZA
Provincia di Milano

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI
REFERENDUM COMUNALI

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 15 in data 20.02.1997 e modificato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 in data 27.7.2000.

IL SINDACO
(Adriano Poletti)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Ferlisi dr. Salvatore)

Art. 1

Finalità

1. I referendum consultivi e abrogativi sono istituti di partecipazione popolare, previsti dalla legge 8.6.1990, n. 142 e disciplinati dallo Statuto comunale e dal presente regolamento.

2. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.

Art. 2

Oggetto ed esclusione

1. Il referendum consultivo potrà essere promosso in merito a programmi, piani, progetti, interventi relativi all'amministrazione ed al funzionamento del Comune, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo Statuto e precisamente: norme regolamentari relative ai diritti delle minoranze, ad elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze, al personale del Comune, delle istituzioni e delle aziende, al funzionamento degli organi comunali, in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo biennio.

2. Il referendum abrogativo può essere promosso per abrogare specifici atti o provvedimenti adottati dalla Giunta o dal Consiglio Comunale. La proposta deve essere presentata entro 120 giorni dall'esecutività della deliberazione.

Art. 3

Potere d'iniziativa

1. I referendum possono essere richiesti da almeno il 15% dei cittadini aventi diritto al voto alla data dell'ultima revisione elettorale, ovvero dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 4

Fasi del procedimento

1. Il procedimento finalizzato allo svolgimento dei referendum consta delle seguenti fasi:

- a) deposito del quesito
- b) rilascio dei moduli per la raccolta delle firme
- c) raccolta delle firme
- d) deposito dei moduli firmati
- e) verifica della validità e del numero delle firme
- f) giudizio di ammissibilità

- g) indizione del referendum
- h) campagna elettorale
- i) operazioni preelettorali
- l) operazioni elettorali
- m) proclamazione del risultato
- n) pubblicazione del risultato
- o) efficacia del risultato referendario

Art. 5 Responsabile del procedimento

1. Il responsabile dell'ufficio elettorale è responsabile del procedimento referendario.

2. Il funzionario responsabile verifica le firme e la validità della documentazione relativa alla proposta di referendum, cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi elettorali e dal presente regolamento, trasmette gli atti alle competenti autorità per l'adozione dei provvedimenti esecutivi relativi a ciascuna fase del procedimento.

Art. 6 Deposito del quesito

1. Il testo del quesito referendario sottoscritto da almeno tre promotori, deve essere depositato presso la segreteria del comune che ne rilascerà ricevuta.

2. Ove il quesito venga proposto dal Consiglio Comunale con apposita delibera, il Sindaco provvede al suo deposito, entro 5 giorni lavorativi dalla data di esecutività della deliberazione.

Art. 7 Rilascio dei moduli per la raccolta delle firme

1. L'ufficio elettorale del comune dovrà rilasciare i moduli, vidimati dal Segretario Comunale, contenenti il quesito referendario ed in calce gli spazi per la raccolta delle firme nonché quelli per la loro autenticazione e per la certificazione dell'iscrizione nelle liste elettorali entro trenta giorni dal ricevimento o dal deposito del quesito di cui al precedente articolo.

2. Gli spazi riservati alla sottoscrizione dovranno contenere i seguenti dati:

- a) il numero d'ordine
- b) cognome e nome
- c) data e luogo di nascita
- d) residenza

- e) firma
- f) numero d'iscrizione nelle liste elettorali

Art. 8 **Raccolta delle firme**

1. Le firme apposte sui moduli forniti dall'ufficio elettorale del Comune devono essere autenticate cumulativamente su ogni modulo, nei modi stabiliti **dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.**

2. La certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali dei firmatari sarà apposta in calce ai moduli o allegata al modulo se redatta su fogli separati.

3. La raccolta delle firme deve completarsi entro 60 giorni dalla data di ritiro dei moduli dall'ufficio elettorale del comune, che dovrà risultare da apposito verbale di consegna.

Art. 9 **Deposito della proposta referendaria**

1. La proposta referendaria, corredata come indicato nel precedente art. 8, deve essere presentata dai promotori di cui all'art. 6 al segretario comunale entro 3 giorni dallo scadere del termine di cui all'art. 8 comma 3.

2. Del deposito si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto e contenente dichiarazione di domicilio da parte di chi presenta la proposta.

3. Il verbale è redatto in duplice originale, con la sottoscrizione dei presentatori e del Segretario comunale. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

Art. 10 **Verifica della validità e del numero delle firme**

1. Il Responsabile del procedimento di cui all' art. 5 verifica la validità delle firme e la regolarità dell'autenticazione delle stesse nonché della certificazione attestante l'iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori.

2. Nel caso la proposta referendaria provenga dal Consiglio comunale, alla stessa sarà allegata copia del verbale attestante la regolarità della deliberazione.

Art. 11
Giudizio di ammissibilità

1. Entro tre giorni dal deposito, la proposta referendaria dovrà essere trasmessa, a cura del responsabile del procedimento referendario alla commissione di cui all'art. 48, comma 1 dello Statuto perché decida sull'ammissibilità della proposta referendaria.

2. Il giudizio deve fondarsi esclusivamente sull'accertamento dei requisiti di ammissibilità, previsti dall'art. 48, comma 1 dello Statuto.

3. La commissione dovrà decidere entro 30 giorni dalla data di ricevimento del quesito.

Art. 12
Ammissibilità

1. E' facoltà del Comitato promotore di richiedere alla Commissione un preventivo giudizio di ammissibilità del quesito, relativamente alla sua formulazione e all'ambito locale della materia. A tal fine è necessario che la richiesta sia sottoscritta da almeno 1/20 del numero degli elettori necessari per la definitiva ammissione del referendum.

2. Le firme saranno raccolte con le stesse modalità previste dall'art. 8 del presente regolamento.

Art. 13
Indizione del referendum

1. Il Sindaco, con apposita ordinanza contenente il quesito referendario e la data della votazione, indice il referendum entro 15 giorni dal ricevimento del giudizio positivo di ammissibilità e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a - che non vi sia coincidenza con altre operazioni di voto che non siano referendum locali;
- b - che sia decorso un tempo non inferiore a 24 mesi dall'indizione di altro precedente referendum sulla medesima questione;
- c - che vi sia rispetto dei termini perentori stabiliti per la conclusione del procedimento in corso, oggetto del quesito referendario.

2. La data di effettuazione del referendum deve essere fissata in una domenica compresa tra il 45° e il 90° giorno successivo alla data dell'ordinanza di cui al comma precedente.

3. Dell'ordinanza che indice il referendum dovrà essere data informazione mediante manifesti pubblici da affiggere non oltre il 10° giorno successivo alla data della stessa ordinanza.

4. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e subito dopo avrà luogo lo scrutinio.

Art. 14

Periodi di sospensione del referendum

1. Ogni attività ed operazione relativa al referendum è sospesa:

- a) nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio comunale e nei sei mesi successivi all'elezione del Consiglio comunale;
- b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione dell'ordinanza di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio comunale;
- c) nei tre mesi antecedenti o successivi alla data fissata per elezioni politiche, amministrative o referendarie che interessano il Comune.

Art. 15

Campagna elettorale

1. La campagna elettorale deve svolgersi in modo tale da garantire la più ampia conoscenza della questione o dell'atto oggetto di referendum.

2. La propaganda elettorale è disciplinata dalle disposizioni vigenti per le consultazioni referendarie nazionali in quanto applicabili.

Art. 16

Disciplina della votazione

1. Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi.

2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

3. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione del Comune per sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunioni sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

4. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali vengono consegnati dal trentesimo al quindicesimo giorno antecedente la data fissata per il referendum.

5. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi fino al giorno stesso della consultazione e prima della chiusura dei seggi elettorali.

Art. 17

Operazioni elettorali

1. Le schede per il referendum devono essere di carta consistente, di tipo unico e di identico colore.

2. Sono fornite dal comune ed avranno caratteristiche analoghe a quelle delle consultazioni referendarie nazionali, alle quali si fa rinvio.

3. Le schede devono contenere il quesito da sottoporre al giudizio degli elettori letteralmente riprodotto, a caratteri chiaramente leggibili.

4. In ciascuna sezione è costituito un seggio elettorale, composto da un presidente, da due scrutatori e dal segretario nominati secondo le disposizioni di legge per le consultazioni referendarie nazionali.

5. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta.

6. Per operazioni inerenti alla votazione e allo scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 16 maggio 1969, n. 570 e successive modificazioni ed aggiunte.

7. Hanno diritto a presenziare alle operazioni di cui al comma precedente e a quelle di cui al successivo art. 18, ove lo richiedano, sia un rappresentante per ognuno dei gruppi politici rappresentati in consiglio comunale, sia un rappresentante dei comitati promotori dei referendum.

8. Alle designazioni dei rappresentanti di cui al precedente comma provvede, per quanto di competenza, uno dei promotori del referendum ed il capo di ogni gruppo consiliare.

Art. 18

Proclamazione del risultato

1. Presso la segreteria del comune è costituito l'ufficio di garanzia per il referendum le cui funzioni sono esercitate dalle medesime persone che compongono la commissione per l'ammissibilità del referendum. Le funzioni di segretario sono esercitate dal responsabile dell'ufficio elettorale del comune.

2. Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dalle sezioni elettorali, l'ufficio di garanzia, in pubblica adunanza da tenere entro 5 giorni dallo svolgimento del

referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, dà atto del numero degli elettori che hanno votato e del risultato del referendum e fissa la data di proclamazione del risultato tra il 10° e il 15° giorno dalla data di svolgimento del referendum.

3. L'ufficio di garanzia conclude le operazioni procedendo alla proclamazione del risultato avendo deciso su eventuali reclami e ricorsi che devono pervenire, a pena di inammissibilità, almeno 3 gg. prima della data fissata per la proclamazione.

4. Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, di cui uno è trasmesso al Sindaco del comune, uno al comitato promotore del referendum e uno è conservato agli atti della segreteria del comune.

5. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.

Art. 19

Pubblicazione del risultato

1. Il Sindaco, non appena ricevuto il verbale di cui all'articolo precedente, ne dispone la pubblicazione, per estratto, all'albo pretorio del comune per 15 giorni e ne dà idonea pubblicità alla cittadinanza con avvisi e manifesti murali.

Art. 20

Efficacia del risultato

1. In caso di risultato valido del referendum, il Sindaco, entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato da parte dell'ufficio di garanzia, convoca il consiglio con all'ordine del giorno l'argomento oggetto della consultazione referendaria, per le determinazioni del caso.

2. Il consiglio comunale discute del risultato e, ove ritenga di discostarsi dalla determinazione espressa dai cittadini con il voto referendario, ha l'obbligo di darne adeguata motivazione nel provvedimento e di dare alla decisione idonea pubblicità con le medesime modalità di cui al precedente art. 19.

Art. 21

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore, dopo il favorevole esito del controllo di legittimità da parte del Comitato Regionale di Controllo, e secondo le modalità previste dall'art. 9 dello Statuto Comunale.